



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°53 del 18/09/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

87) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ZUCCARI PIERLUIGI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. AUDACE 1919 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT.39 E 40 DELLE N.O.I.F..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta della società A.S.D. Audace 1919, per aver apposto una firma apocrifa sull'atto di tesseramento del calciatore Schioppa Matteo", violando così le norme federali sui tesseramenti; ritenuto che, a seguito delle indagini espletate dalla Procura Federale, si evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dal sig. Pierluigi Zuccari, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Audace 1919, per aver consentito l'apposizione di firma apocrifa del rappresentante legale ed esercente la responsabilità genitoriale sulla pratica di richiesta di tesseramento del minore Matteo Schioppa, così come dalla società A.S.D. Audace 1919, per gli stessi comportamenti di cui sopra, che integrano la responsabilità diretta della stessa; vista la comunicazione di conclusioni indagini, ritualmente notificata al sig. Pierluigi Zuccari, nella qualifica di presidente della società A.S.D. Audace, ed alla società ASD Audace 1919, al fine di permettere di presentare memorie difensive e da entrambi regolarmente ricevuta, avverso la quale nessuno ha svolto attività difensiva.

Per quanto tutto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Pierluigi Zuccari, presidente della società A.S.D. Audace1919 nonché la stessa società A.S.D. Audace 1919.

All'udienza fissata dal Tribunale Federale Territoriale per il giorno 9 luglio 2020, era presente la

Procura Federale ed il presidente Pierluigi Zuccari, accompagnato dal difensore di parte.

Il Tribunale Federale, preliminarmente, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi integralmente al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, fossero sanzionati con le seguenti sanzioni:

- Pierluigi Zuccari, presidente della società A.S.D. Audace 1919, mesi 3 di inibizione;
- A.S.D. Audace 1919, euro 300,00 di ammenda.

Si costituiva il sig. Zuccari con il legale difensore il quale dichiarava che non c'è effettiva e reale prova di tale apocrifia di firma, e che comunque la firma apposta sulla pratica di tesseramento del minore non era apocrifa, ma che era stata apposta da una donna che si era presentata come la mamma del ragazzo e che, in ogni modo, il ragazzo, così come richiesto, era stato svicolato alla prima finestra utile per lo svicolo.

Il difensore del sig. Zuccari, inoltre, ad ulteriore supporto alla propria difesa, faceva rilevare che il suo assistito era diventato presidente della società ASD Audace 1919 nel mese di Febbraio 2020 e chiedeva il proscioglimento.

Preliminarmente, il Tribunale Federale Territoriale ha rilevato che, effettivamente, il sig. Zuccari Pierluigi risulta aver assunto la legale rappresentanza della società in data 26 gennaio 2020, e quindi in epoca successiva all'inoltro del tesseramento censurato nel deferimento in oggetto.

Lo stesso va quindi prosciolto, in quanto totalmente estraneo ai fatti che, eventualmente, andavano contestati al legale rappresentante pro tempore, che dagli archivi risulta fosse il sig. Casella Cristian.

Il proscioglimento del deferito comporta, al momento, il proscioglimento della società Audace 1919, chiamata a rispondere del comportamento del tesserato prosciolto.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dagli addebiti ascritti.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

101) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO IMPERATORI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F., A CARICO DI STEFANO PULIANI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., AGLI ARTT. 37 E 39 LETT. E) E EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 634 pf 19 20 GC/LDF/ac, avente ad oggetto "Presunta attività di prestanome svolta dal tecnico De Angelis Sandro – allenatore di base cod. 55983, tesserato per la società ASD Castelnuovo di Farfa 1974 – partecipante al campionato di 1^a ctg. – a favore del sig. Imperatori Marco – tesserato come dirigente per la stessa società ASD Castelnuovo di Farfa 1974".

Vista la documentazione acquisita, ed esaminata l'attività istruttoria espletata.

Letta la relazione redatta all'esito dell'attività istruttoria ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati.

Considerato che gli avvisati hanno atteso lo spirare dei termini loro concessi senza formulare richieste o svolgere qualsivoglia attività difensiva.

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria la procura ha acquisito vari documenti di prova ampiamente riportati nell'atto di deferimento.

Considerato che dalla lettura di tutta la documentazione in atti è emerso che Marco Imperatori, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore, abbia assunto la conduzione tecnica degli allenamenti e delle gare ufficiali della squadra dell'ASD Castelnuovo di Farfa 1974 e che Puliani Stefano, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante dell'ASD Castelnuovo di Farfa 1974 abbia solo formalmente assegnato la conduzione tecnica della squadra al tecnico Sandro De Angelis che invece, di fatto, veniva affidata al Sig. Imperatori Marco, sprovvisto di abilitazione ed iscrizione al settore tecnico.

Inoltre veniva imputata di responsabilità diretta ed oggettiva la società ASD Castelnuovo di Farfa 1974.

È per tali motivi che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Imperatori Marco e Puliani Stefano e la società ASD Castelnuovo di Farfa 1974, per responsabilità diretta ed oggettiva.

Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 30 luglio 2020 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

Tutti i deferiti non facevano pervenire memoria difensiva ne presenziavano alla riunione.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all'atto di deferimento in oggetto, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo le seguenti sanzioni:

- Imperatori Marco, dirigente accompagnatore: 5 mesi di inibizione;

- Puliani Stefano, Presidente e Legale Rappresentante: 5 mesi di inibizione;
- ASD Castelnuovo di Farfa 1974: € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla Procura Federale, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni tenuto conto anche di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di sanzionarli come segue:

- Imperatori Marco, mesi 2 di inibizione;
- Puliani Stefano, mesi 2 di inibizione;
- ASD Castelnuovo di Farfa 1974, ammenda euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 18 Settembre 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli